

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro della Marina Mercantile

(EVANGELISTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1979

Ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente la nuova normativa igienico-sanitaria sulla produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi, richiede, ai fini della sua applicazione, alcuni precisi adempimenti demandati al Ministero della sanità, al Ministero della marina mercantile e alle Regioni.

Per la parte di propria competenza il Ministero della sanità ha provveduto ad emanare i provvedimenti di cui all'articolo 12 della citata legge, in ordine alla classificazione delle acque marine destinate alla molluschicoltura e attivazione degli impianti di depurazione (decreto del Ministero della sanità 27 aprile 1978).

Si è provveduto inoltre, d'intesa con le Regioni, alla determinazione dei criteri per la erogazione dei contributi previsti dalla legge stessa per la costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione.

Allo stato attuale il contributo è stato erogato alle Regioni direttamente interessate alla molluschicoltura, che ne hanno fatto richiesta, nella misura di lire 6 miliardi, su una disponibilità di lire 8 miliardi fino al 31 dicembre 1979 (la legge 2 maggio 1977, numero 192, prevede uno stanziamento di lire 10 miliardi in ragione di lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1976).

Come è noto la complessità delle operazioni di classificazione (accertamenti microbiologici, chimici, fisici e biologici), nonché le difficoltà di finanziamento e di attivazione degli impianti di depurazione hanno reso necessaria una prima proroga di 6 mesi (legge 18 maggio 1978, n. 189) e una successiva proroga di un anno (legge 19 dicembre 1978, numero 804).

Nell'imminenza dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui trattasi il Ministero della marina mercantile ha rappresentato l'esi-

genza di una ulteriore proroga in considerazione del ritardo verificatosi nella classificazione delle acque da parte delle Regioni e delle difficoltà finanziarie e tecniche riscontrate per la messa in opera degli impianti di depurazione commisurati alla produzione nazionale.

È da rilevare infatti che gli impianti di depurazione sinora realizzati secondo i criteri igienico-sanitari fissati dal Ministero della sanità con il decreto 27 aprile 1978, concernente norme sui requisiti delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi, hanno una capacità depurativa inadeguata rispetto alle esigenze della produzione nazionale.

Invero, come già esposto, non tutte le Regioni hanno potuto provvedere a classificare le zone acquee e inoltre nessuna Regione ha fatto pervenire al Ministero della sanità la mappa delle acque marine classificate prospicienti il proprio litorale.

Ed è proprio in relazione a tale circostanza che si rende necessario prevedere un'ul-

teriore slittamento delle disposizioni concernenti gli adempimenti connessi con la depurazione sistematica dei molluschi eduli lamellibranchi per le considerazioni che seguono.

Le acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione devono provenire da zone acquee classificate in « approvate » o « condizionate ». In mancanza di tale necessario presupposto si determinerebbe una situazione fortemente carente sotto l'aspetto igienico-sanitario e dannosa per la produzione nazionale.

Invero la inadeguata capacità depurativa determinerebbe il divieto di commercio della quasi totalità dei molluschi prodotti nelle acque territoriali con la conseguente presumibile immissione in commercio di molluschi insalubri, pericolosi per la pubblica salute.

Con il presente disegno di legge, composto di due articoli, ci si prefigge di ovviare agli inconvenienti lamentati prevedendo la ulteriore proroga di alcuni termini della legge 2 maggio 1977, n. 192, al 31 maggio 1980.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I termini per l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed all'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi, di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192, già prorogati con le leggi 18 maggio 1978, n. 189, e 19 dicembre 1978, n. 804, sono ulteriormente prorogati fino al 31 maggio 1980.

Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.